

NORMATIVA

SCIOPERO: LE REGOLE STRETTE

a cura di Grazia Perrone da Scuola&Scuola

Le regole strette giuridiche e contrattuali contenute nella già citata legge n. 83/00 (che modifica ed integra la legge 146/90) e recepite nel contratto siglato il 24 luglio 2003.

Preavviso di indizione- Preavviso minimo previsto 15 giorni.

Proclamazione e revoca

La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli studi di appartenenza.

Conciliazione- Esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione da parte delle OOSS proponenti in mancanza del quale la Commissione di Garanzia può formulare un giudizio di illegittimità giuridica e ordinare la **precettazione**.

Limiti temporali agli scioperi

Non possono essere effettuati scioperi a tempo indeterminato.

Non più di **40 ore annue** (equivalenti ad 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari, **non più di 60 annue** (equivalenti a 12 giorni) negli altri ordini e gradi d'istruzioni, si comprendono in tali limiti gli scioperi brevi e quelli giornalieri.

Non più di due giorni consecutivi e tra un'azione di lotta e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a dieci giorni (principio della **rarefazione oggettiva**).

Scioperi brevi

Sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di lezione o di attività educative.

In caso di organizzazione dell'attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

La programmazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima o l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa.

La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento (es. riunione di un Consiglio di classe) deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione.

Scioperi in concomitanza di scrutini intermedi

Gli scioperi in occasione di scrutini intermedi non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico.

Sciopero durante gli scrutini di fine anno

SI RIPORTA IL TESTO CONTRATTUALE:

*Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d'istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un **differimento superiore a 5 giorni** rispetto alla scadenza programmata della conclusione.*

Nel contratto del '95 si diceva : *'non sono possibili differimenti rispetto alle date fissate dall'autorità scolastica.*

Preavviso volontario di adesione

I Capi d'Istituto, in occasione di ogni sciopero, possono chiedere ai docenti se intendono aderire.

La comunicazione di adesione ha **carattere volontario**, non c'è obbligo di dire sì o dire no. Il docente che ha preventivamente dichiarato l'adesione nel caso decida successivamente di non scioperare potrebbe vedere rifiutata dal capo d'istituto la sua offerta tardiva di lavoro.

Contingentamenti

Sulla base delle previsioni di sciopero i presidi possono contingentare il personale **non docente**, dando comunicazione ai singoli interessati cinque giorni prima, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

Il personale educativo ed Ata della scuola potrebbe essere contingentato per:

- vigilanza degli impianti e apparecchiature, ove si possono prevedere danni;
- attività riguardanti le scuole con annesso aziende agricole per la cura degli animali;
- raccolta e allontanamento di rifiuti tossici e nocivi;
- adempimenti rivolti ad assicurare il pagamento di stipendi e pensioni;
- servizi indispensabili negli educandati (cucina, mensa e vigilanza notturna sugli allievi).

Da una attenta lettura dell'art. 2 comma 1 (prestazioni indispensabili) non si evince che i capi d'istituto possano predisporre contingenti di docenti per la normale attività scolastica (sostituzione di docenti scioperanti), generica vigilanza alle classi, obbligo di presentarsi alla prima ora con modifiche di orari.

Il soggetto individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla predetta comunicazione di contingentamento, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. I servizi indispensabili sono previsti e **regolamentati** dal contratto nazionale. Pertanto non sono decisi unilateralmente dal dirigente scolastico. Sono

servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell'anno (es. scrutini) o in particolari istituzioni scolastiche (es. l'allevamento del bestiame nell'azienda agraria di un istituto tecnico agrario). [L'accordo integrativo nazionale dell'otto ottobre '99](#) definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso di sciopero. La contrattazione integrativa di istituto definisce, poi, i criteri specifici del contingente di quella scuola, ma non può ([deroga in pejus](#)) allargare l'area dei servizi essenziali (vedi scheda: servizi minimi essenziali).

Servizi minimi da garantire in caso di sciopero

I servizi minimi da garantire in caso di sciopero del settore scuola sono regolati dal già citato accordo integrativo che riguarda i criteri generali [per individuare i contingenti di personale educativo ed A.T.A. \(e, dunque, con esclusione del personale docente\)](#) necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero: il numero di personale deve essere determinato dal Capo di Istituto con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, punto d) del CCNL 26.5.99. Le prestazioni indispensabili che la scuola deve garantire in caso di sciopero sono tassativamente previste dal citato accordo nazionale all'art 2 e sono riferibili alle seguenti tipologie di attività per:

1. effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali;
2. effettuazione di esami finali (licenza elementare, licenza media, qualifica professionale, licenza d'arte, abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di Stato);
3. garantire la vigilanza, durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto;
4. garantire la vigilanza di apparecchiature ed impianti che non possono essere interrotti senza arrecare danni a persone o a cose;
5. la cura e l'allevamento del bestiame nelle aziende agrarie;
6. garantire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
7. garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato;
8. garantire agli alunni convittori e semi convittori i servizi indispensabili (vigilanza, cucina e mensa).

Con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto la materia diventa oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica così come esplicitamente previsto dall'art. 6, comma 5 del già citato accordo integrativo nazionale.

[Riferimenti normativi e contrattuali](#); Legge 146/90; accordo integrativo nazionale firmato dal Ministero P.I. e Sindacati della Scuola il giorno 8 ottobre 1999 (in allegato). Questo accordo recepisce un analogo atto negoziale del settore scuola, in attuazione della Legge 146/90 - ritenuto valido dalla Commissione di Garanzia – allegato al CCNL del 26 maggio 1999; Legge n. 83/00; CCNL 24 luglio 2003.